

Trasporto gas: transitorio è di 2 anni, WACC 2018 al 5,4%

Il quinto periodo scatterà dal 2020. Tasso al 5,4% nel 2018, verrà aggiornato nel 2019 secondo le regole del testo integrato

Sarà di due anni anziché di uno ([v. Staffetta 27/02](#)) il transitorio della regolazione del trasporto gas che prorogherà per il 2018 e il 2019 con un tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) confermato a 5,4% per il 2018 e aggiornato nel 2019. E' quanto ipotizza l'Autorità per l'energia con il documento di consultazione 413/2017/R/GAS, in cui illustra i primi orientamenti su tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas per il quinto periodo di regolazione, che scatterà dal 2020.

Faranno seguito ulteriori consultazioni di maggior dettaglio (di cui l'ultima prevista entro ottobre 2018) nonché raccolte dati integrative. I criteri relativi al periodo transitorio (2018 e 2019) saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell'Autorità che sarà adottato entro il mese di agosto 2017, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di trasporto per l'anno 2018.

Sul transitorio l'Autorità è orientata a garantire una sostanziale continuità regolatoria confermando l'applicazione degli attuali criteri di regolazione (delibera 514/2013/R/GAS e segg.: "RTTG 2014-2017"), apportando tuttavia alcuni correttivi, comunque in aderenza alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 460/2017 che istituisce un codice di rete ("Codice TAR") per favorire strutture tariffarie armonizzate nel trasporto del gas, in vigore da poche settimane.

Le modifiche poste in consultazione per il periodo transitorio, spiega l'authority in una scheda di sintesi, riguardano:

- la determinazione dei ricavi, con interventi finalizzati a proseguire nel percorso di accresciuta selettività dei meccanismi di riconoscimento e incentivazione degli investimenti;
- la determinazione dei corrispettivi, anche in un'ottica di semplificazione e di maggiore prevedibilità dei medesimi.

In particolare, si prevede di modificare:

a) la compensazione del lag regolatorio: è prevista l'inclusione dei valori di preconsuntivo degli investimenti entrati in esercizio nell'anno precedente quello di applicazione delle tariffe, inserendo al contempo adeguati meccanismi di conguaglio (superando il criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito);

b) il meccanismo di incentivazione per i nuovi investimenti: si valuta la prosecuzione per il biennio 2018-19 dell'incentivazione input-based (pari ad una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito dell'1%, riconosciuta per 12 anni) per gli investimenti che entreranno in esercizio nel biennio medesimo, valutando la possibilità di introdurre logiche

maggiormente selettive e fondate sull'utilità per il sistema per individuare gli investimenti incentivabili;

c) gli obiettivi di recupero d'efficienza: è prospettata una revisione del tasso annuale prefissato di recupero di produttività, al fine di riassorbire, entro il periodo transitorio, tutte le efficienze realizzate nel corso del terzo periodo di regolazione (c.d. PS212).

d) l'aggiornamento dei volumi di riferimento per il calcolo del corrispettivo unitario variabile: si prevede la definizione del corrispettivo unitario variabile CV tenendo conto del tasso di variazione dei volumi di gas immessi in rete in ciascuno dei punti di entrata (al netto dei quantitativi allocati agli utenti del servizio a copertura del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato ed esclusi i siti di stoccaggio) registrati a consuntivo negli ultimi 12 mesi;

e) i costi riconosciuti per gli autoconsumi, le perdite di rete e il gas non contabilizzato: la disciplina relativa al riconoscimento di questi costi verrebbe confermata, ad eccezione delle disposizioni sugli scostamenti tra i quantitativi di gas che risultano ormai obsolete dopo l'adozione della disciplina in materia di neutralità del responsabile del bilanciamento;

f) i corrispettivi tariffari e quote percentuali di autoconsumo: potrebbero essere introdotti alcuni correttivi (in un'ottica di semplificazione e di maggiore prevedibilità dell'evoluzione dei corrispettivi tariffari) al fine di favorire sia un maggiore allineamento dei prezzi al PSV con i principali hub europei, sia una maggiore competitività dell'approvvigionamento di gas naturale sul mercato all'ingrosso nazionale. Tali correttivi sono prospettati anche con l'obiettivo di favorire una progressiva implementazione delle norme contenute nel Codice TAR e prevedono fin dal 2018 la possibile modifica alla ripartizione dei costi attribuiti ai punti di entrata e uscita, passando dall'attuale 50/50 ad un rapporto entry/exit del tipo 40/60;

g) le tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi: è prevista la modifica, rispetto alle attuali disposizioni, delle modalità di presentazione delle proposte tariffarie da parte delle imprese.

Con riferimento, infine, alla remunerazione del capitale investito riconosciuto, verrebbe confermato un tasso di remunerazione pari a 5,4% per il 2018, prevedendone l'aggiornamento nell'anno 2019 secondo le regole già stabilite dal TIWACC.

Staffetta 13 giugno 2017